Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 15-04-2020

Messaggio n. 1621

OGGETTO: Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di

all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità

## 4. Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, i genitori possono fruire

del congedo COVID-19, ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui

all'articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista dall'articolo 24 del decreto medesimo.

Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo

COVID-19 con i permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.

104/1992 (compresi

i 12 giorni ulteriori previsti dall'articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se

fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile

cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo

parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui

all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Le 12 giornate previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole

generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate

di permesso.

In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta,

secondo le regole del part-time verticale.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore

presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui

all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo

parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui

all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici

diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite

l'utilizzazione di un solo istituto.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele